

## BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTRARRE FLUSSI TURISTICI

## Art. 1 Finalità

La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, riconosciuta l'esigenza di captare nuovi flussi turistici eroga contributi a titolo di concorso spese a gruppi di turisti che soggiornano presso le strutture ricettive, condotte sotto forma di impresa (Alberghi, Agriturismo, Villaggi turistici, Residence) della provincia di L'Aquila e Teramo.

# Art. 2 Soggetti Beneficiari

Sono ammessi al beneficio i tour operator, le agenzie di viaggio, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, le associazioni Onlus, i Cral aziendali, i circoli ricreativi, i circoli culturali, le fondazioni, le organizzazioni turistiche senza scopo di lucro, organizzazioni che promuovono il turismo accessibile, le associazioni di pensionati, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive, i gruppi di turismo sociale organizzati dai comuni o dalle organizzazioni professionali, le parrocchie, enti del terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), DMC (Destination Management Company) PMC (Product Management Company)

Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive non possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente bando per pernottamenti connessi con la partecipazione ad eventi sportivi previsti in calendari di campionati federali o programmati/organizzati dalle federazioni, sia riferiti ad attività agonistica che amatoriale.

Sono altresì escluse dai benefici del presente regolamento le iniziative realizzate da partiti politici .

I gruppi di partecipanti provenienti dall'Italia devono essere formati <u>da almeno</u> <u>25 persone.</u> Per i gruppi formati da cittadini stranieri provenienti dall'estero, il numero dei partecipanti deve essere pari ad <u>almeno 10 persone.</u>

# Art. 3 Durata del soggiorno e periodi di validità

La durata minima del soggiorno è di **2 pernottamenti consecutivi** in una o più strutture ricettive, di cui all'art.1, della provincia di L'Aquila e Teramo.

Le agevolazioni previste all'art. 4 sono riferite a periodi di bassa stagionalità per tutti i comuni, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia di L'Aquila e Teramo, come segue:



- √ dal 7 gennaio\* al 15 giugno
- √ dal 6 settembre al 21 dicembre

\* per i comuni di montagna sedi di comprensori sciistici la data del 7 gennaio è posticipata al 1 marzo.

Per i comuni capoluogo di L'Aquila e Teramo le istanze sono valide per tutti i periodi dell'anno.

# Art. 4 Fondi concessi e agevolazione prevista

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi ammonta ad € 150.000,00 Per ogni istanza ammessa al contributo sarà erogata la somma di € 30,00 a partecipante. Nel caso di gruppi di turisti provenienti dall'estero la somma riconosciuta per ciascun partecipante è pari ad € 50,00.

## Servizi Guide/Accompagnatori

A parziale rimborso delle eventuali spese sostenute per servizi di accompagnamento resi da guide/accompagnatori riconosciuti dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. n.39/1987 e L.R. n.86/1998 e dalle federazioni/associazioni di livello nazionale è riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese sostenute, comprovate da idonei documenti giustificativi di spesa.

Ciascun soggetto beneficiario di cui all'Art.2 del presente Bando, potrà presentare nell'arco dell'anno un numero di istanze, anche in strutture ricettive diverse nello stesso periodo e/o in periodi diversi, <u>sino ad un massimo di 200 partecipanti</u>.

# Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo, redatte sulla base del modulo allegato al presente Bando, dovranno essere presentate alla Camera di Commercio del Gran sasso d'Italia esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: <a href="mailto:cciaa@cameragransasso.legalmail.it">cciaa@cameragransasso.legalmail.it</a>, a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul sito camerale

## almeno 7 giorni prima dell'inizio del soggiorno, pena esclusione.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato (Allegato 1), devono comunque essere indicate:

- la natura giuridica del soggetto richiedente corredata da copia dell'atto costitutivo/statuto e/o codice fiscale;
- la data di arrivo e di partenza del gruppo;
- la località e la struttura/e ricettiva prescelta per il soggiorno;
- il numero dei partecipanti;



- dichiarazione di esenzione dall'applicazione della marca da bollo ai sensi del DPR del 26/10/1972 n. 642, tabella art. 27 bis¹

dichiarazione che il contributo oggetto della presente richiesta non verrà utilizzato per pernottamenti connessi con la partecipazione ad eventi sportivi previsti in calendari di campionati federali o programmati/organizzati dalle federazioni, sia riferiti ad attività agonistica che amatoriale (art. 2, comma 2 del bando).

Nel caso in cui i fondi disponibili per il finanziamento dell'iniziativa siano esauriti, l'Ente camerale comunicherà tempestivamente la non ammissione al contributo.

Dopo l'approvazione da parte della Giunta camerale, il presente Bando sarà pubblicato sul sito dell'Ente <a href="www.cameragransasso.camcom.it">www.cameragransasso.camcom.it</a>

# Art. 6 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative al soggiorno in strutture ricettive della provincia di L'Aquila e Teramo (pernottamento, mezza pensione, pensione completa).

Anche le spese sostenute per i servizi di accompagnamento turistico, devono essere giustificate da idonei documenti quali fatture e/o ricevute, con relativi giustificativi di pagamento (bonifici, assegni, carte di credito/bancomat). E' escluso il pagamento in contanti.

# Art. 7 Esame delle domande e liquidazione del contributo

Le domande di ammissione a contributo pervenute nei termini di cui all'art. 5 saranno esaminate, in ordine cronologico sulla base della data e dell'orario di ricezione della pec da parte della Camera di Commercio.

Entro 30 giorni dalla fine del soggiorno, il Soggetto beneficiario deve presentare domanda di liquidazione del contributo concesso.

Alla domanda dovranno essere allegati i sequenti documenti:

- Copia della fattura/e intestata al soggetto beneficiario (art. 2 del regolamento), rilasciata dalla struttura ricettiva dalla quale si possa rilevare data di arrivo, durata del soggiorno, denominazione della struttura ricettiva alberghiera, luogo e numero dei partecipanti, ed importo;
- 2. <u>Copia del/i bonifico/i ricevuta bancaria, assegni e pagamenti bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, ricevuta fiscale, scontrino fiscale.</u>
- 3. Dichiarazione rilasciata dalla struttura ricettiva (su carta intestata o con timbro della

Agevolazioni ed esenzioni a favore delle ONLUS.

<sup>1 \*</sup> Tabella Articolo 27 bis

<sup>1.</sup> Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) nonche' dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.



- struttura ricettiva) che confermi l'erogazione dei servizi e ne dichiari l'avvenuto pagamento;
- 4. Elenco dei soggetti pernottanti con indicazione del numero di pernottamenti effettuati, sottoscritto dal rappresentante della struttura ricettiva e dal rappresentante del "Soggetto beneficiario"
- 5. Fotocopia documento d'identità del titolare o legale rappresentate
- 6. Numero di matricola INPS per la richiesta del DURC o dichiarazione attestante la non iscrizione all'INPS. Il DURC è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

In caso di domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, la Camera di Commercio provvederà a richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. L'integrazione documentale dovrà avvenire entro 15 giorni dalla date della pec di richiesta di integrazione.

La domanda sarà considerata completa alla data di presentazione dell'ultima integrazione.

I contributi saranno erogati al Soggetto beneficiario dalla Camera di Commercio in un'unica soluzione.

L'assegnazione dei contributi è disposta, previa istruttoria dell'ufficio incaricato.

Il Dirigente del Settore provvederà all'impegno di spesa sulla base delle disponibilità di bilancio ed adotterà apposita determinazione di liquidazione dei contributi.

La CCIAA effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione necessaria a garantire gli approfondimenti richiesti dalla normativa vigente.

# Art. 8 Normativa europea di riferimento

- 1. L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario "de minimis" ai sensi dei regolamenti n. 2831/2023, 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
- 2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

#### Art. 9

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Promozione economica e Regolazione del mercato.



#### Art. 10

# Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio nell'ambito della gestione dell'erogazione di contributi economici

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia (di seguito, anche Titolare del Trattamento o la CCIAA) intende fornirle tutte le indicazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito ai Suoi dati personali oggetto del trattamento da parte del Titolare.

#### Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia - Sede Legale: C.so Vittorio Emanuele n. 86 – 67100 L'Aquila (AQ) - Sede provvisoria: Via degli Opifici, 1 Nucleo Ind.le di Bazzano (AQ) - Tel. +39 0862 6671 - Sede di Teramo: Via Savini n. 48/50 – 64100 Teramo (TE) - Tel. +39 0861 3351 - Pec: cciaa@cameragransasso.legalmail.it

## DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile della protezione dei dati personali)

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA del Gran Sasso d'Italia al seguente indirizzo email: dpo@gransasso.camcom.it

#### Finalità del trattamento

I dati personali vengono trattati al fine delle sequenti attività:

- 1. gestione delle domande di contributo/partnership;
- 2. liquidazione dei contributi a seguito di istruttoria;
  - 3. adempimenti di pubblicità previsti dalle norme (sito, amministrazione trasparente, antimafia, DURC) dell'espletamento di attività volte ad assistere l'utente e procurare le informazioni utili richieste dallo stesso.

### Base giuridica del trattamento

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono dalla necessità di adempiere all'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par.1, lett. e) del GDPR; adempimento di obbligo di legge (art. 6, par.1, lett. c) del GDPR; esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 9, par. 2, lett. f) GDPR, art. 2sezies, co. 2, lett. m) (concessione benefici economici) D.Lgs. 10/18; art. 2-octies D.Lgs. 101/18 lett. h) (antimafia), lett. l) (rating di legalità).

Le ragioni sottese alla scelta della base giuridica sono riscontrabili nelle seguenti disposizioni: L 580 /93 e s.m.i.; Regolamenti interni per l'assegnazione di contributi; D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; Tracciabilità flussi finanziari L. 136/10; Rating di legalità D.L. 1/12; L. 122/10.

## Responsabili esterni del trattamento di cui si avvale l'Ente

I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di Commercio quali Responsabili del trattamento che erogano servizi tecnico /informatici e/o servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare, con particolare riferimento alla società Infocamere scpa, Infocert.



#### Altri destinatari dei dati

Per le ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno, inoltre, essere comunicati a Enti titolari delle banche dati presso le quali vengono svolti gli accertamenti; al Registro nazionale aiuti di stato (RNA); al MISE; al I Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) (MIPAAF); a Pubbliche amministrazioni (INPS, INAIL, Procura della Repubblica); al MEF (CUP); alla Prefettura (BDNA).

### Diffusione dei dati

I dati, limitatamente a quelli previsti dalla normativa sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito istituzionale (graduatorie e elenco beneficiari di contributi economici)

#### Trasferimento dei dati all'estero

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi extra Unione Europea (UE).

## Tempi di conservazione dei dati

Dati relativi all'istruttoria: 10 anni

Rendicontazione dei bandi: periodo di tempo illimitato.

## Natura del conferimento dei dati e consequenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di proseguire nell'iter del procedimento amministrativo.

## Diritti dell'interessato

Presso la Camera di Commercio l'Interessato può esercitare i seguenti diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679: art. 15 (Diritto di accesso dell'interessato); art. 16 (Diritto di rettifica); art. 17 (Diritto alla cancellazione- "diritto all'oblio"); art. 18 (Diritto di limitazione di trattamento); art. 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento); art. 20 (Diritto alla portabilità dei dati); art. 21 (Diritto di opposizione); art. 22 (Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione); art. 77 (Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo).

In ogni caso, sussiste anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali (art.77) secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso <u>www.garanteprivacy.it</u>.

\* A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative



sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Pertanto, le imprese affidatarie di un servizio a favore della Camera di commercio non potranno essere ammesse al contributo. La disposizione dell'art. 4 comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012, dovrà essere rispettata anche in sede di erogazione del contributo.